

## NEWSLETTER N. 7 - EPIDEMIA COVID-19

### FISCALE – CHIARIMENTI A SEGUITO DELLE PREVISIONI DEL DL “CURA ITALIA”

Gentile Cliente,

facendo seguito alla nostra Newsletter n. 2 del 19 marzo 2020, con la presente siamo a fornire una scheda di sintesi relativamente ai chiarimenti nel frattempo intervenuti da parte dei competenti organi in merito alle proroghe dei termini per i versamenti fiscali e contributivi e degli adempimenti fiscali così come definitivamente approvate con il DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”), pubblicato sulla G.U. 17.3.2020 n. 70 ed entrato in vigore il giorno stesso.

#### SOMMARIO

- 1 – CHIARIMENTI DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE**..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
- 2 – CHIARIMENTI DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE** ..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
- 3 – CHIARIMENTI DA PARTE DELL’INPS** ..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

#### 1. CHIARIMENTI DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE

**D:** Agenzia delle entrate-Riscossione può notificarmi nuove cartelle nel periodo di sospensione 8 marzo 2020 - 31 maggio 2020 di cui all’art. 68 del D.L. n. 18/2020?

**R:** No, nel periodo di sospensione, Agenzia delle entrate-Riscossione non può notificare nessuna cartella di pagamento, neanche attraverso la posta elettronica certificata.

**D:** Ho una cartella che mi è stata notificata qualche settimana fa e scade dopo l’8 marzo. Devo pagarla?

**R:** I termini per il pagamento sono sospesi fino al 31 maggio 2020. I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020.

**D:** I versamenti non effettuati perché i termini sono stati sospesi dal decreto devo pagarli entro il 30 giugno in unica soluzione?

**R:** Sì. Tuttavia, per le cartelle di pagamento che scadono nel periodo di sospensione (8/3 - 31/5) puoi richiedere una rateizzazione. Per evitare di far attivare le procedure di recupero previste per legge, è necessario fare l’istanza all’Agenzia entro il 30 giugno 2020. Per info e modalità di presentazione, puoi consultare la sezione “Rateizzazione” del portale.

**D:** Ho un piano di rateizzazione in corso con rate che scadono nel periodo di sospensione. Per queste rate devo rispettare le scadenze di pagamento?

**R:** Il pagamento delle rate dei piani di dilazione in corso in scadenza dall'8 marzo al 31 maggio 2020 è sospeso. Il pagamento di queste rate deve comunque avvenire entro il 30 giugno 2020.

**D:** Durante il periodo di sospensione, Agenzia delle entrate-Riscossione prenderà in esame e tratterà le mie richieste di rateizzazione, anche se presentate prima dell'inizio del periodo di sospensione?

**R:** Sì. Agenzia delle entrate-Riscossione anche nel periodo di sospensione tratterà le tue istanze e ti invierà le risposte.

**D:** Ho una cartella i cui termini di versamento sono scaduti prima dell'8 marzo 2020. Agenzia delle entrate-Riscossione può attivare procedure cautelari o esecutive durante il periodo di sospensione?

**R:** No. Durante il periodo di sospensione l'Agenzia non può attivare alcuna procedura cautelare (esempio: fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (esempio: pignoramento).

**D:** Ho ricevuto a inizio marzo un preavviso di fermo del mio veicolo che mi dice che devo pagare entro 30 giorni. Se non riesco a pagarlo entro 30 giorni mi fermate l'auto?

**R:** Fino al 31 maggio sono sospese le azioni di recupero, cautelari ed esecutive, dei carichi affidati alla riscossione e pertanto, fino a questa data, Agenzia delle entrate-Riscossione non può procedere all'iscrizione di fermi amministrativi e neanche alle iscrizioni di ipoteche.

**D:** Ho un fermo amministrativo già iscritto per una vecchia cartella non pagata. Posso pagare e chiedere la cancellazione del fermo?

**R:** Sì. Durante il periodo di sospensione previsto dal Decreto (8/3 - 31/5), è comunque possibile pagare integralmente il debito oggetto di fermo amministrativo per ottenerne la cancellazione.

**D:** Non ho pagato la rata del 28 febbraio della Definizione agevolata (c.d. 9. "Rottamazione-ter"). Posso ancora pagarla?

**R:** Sì. Il Decreto ha differito la scadenza della rata del 28 febbraio 2020 della c.d. "Rottamazione-ter" al 31 maggio 2020.

**D:** A maggio 2020 scade una ulteriore rata della "Rottamazione-ter". Devo pagarla?

**R:** Sì. Il Decreto non ha modificato il termine di pagamento della rata di maggio della "Rottamazione-ter" che deve essere pagata entro il 31 dello stesso mese per non perdere i benefici della rottamazione.

**D:** Il Decreto ha differito anche la scadenza della rata del 31 marzo 2020 del "Saldo e stralcio"?

**R:** Sì. Il Decreto ha differito al 31 maggio 2020 anche la rata in scadenza il 31 marzo 2020 del "Saldo e stralcio".

**D:** Agenzia delle entrate-Riscossione ha temporaneamente chiuso i propri sportelli a causa dell'emergenza COVID-19. Come posso fare per eventuali necessità di pagamento o per richieste urgenti e non differibili?

**R:** In relazione alle misure contenute nel decreto legge, e al fine di tutelare al meglio la salute dei cittadini e del personale addetto, gli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione su tutto il territorio nazionale sono chiusi al pubblico fino al 25 marzo. In questa situazione straordinaria, l’Agenzia garantisce l’operatività dei servizi digitali e online oltre ai consueti canali di contatto (posta elettronica e numero unico 06 01 01) che sono stati potenziati per eventuali richieste urgenti e non differibili. Sul portale [www.agenziaentrate.riscossione.gov.it](http://www.agenziaentrate.riscossione.gov.it) è stata creata un’apposita sezione sull’emergenza COVID-19 dove sono disponibili tutte le informazioni per ottenere assistenza.

## 2. CHIARIMENTI DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

### 1. Circolare n. 5 del 20 marzo 2020: chiarimenti in merito ai termini per il pagamento degli importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi

Sono stati forniti chiarimento in merito alla sospensione dei termini per il pagamento degli importi dovuti in relazione alla notifica di avvisi di accertamento cosiddetti esecutivi<sup>1</sup> e la previsione dell’articolo 83, comma 2, del DL Cura Italia che ha disposto la sospensione dal 9 marzo al 15 aprile 2020 del termine per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie.

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che gli avvisi di accertamento cosiddetti esecutivi, il cui termine per la presentazione del ricorso era ancora pendente alla data del 9 marzo resta sospeso anche il relativo termine di pagamento e lo stesso ricomincia a decorrere dal 16 aprile.

Ad esempio, per un atto notificato il 10 febbraio, il termine per ricorrere: resta sospeso dal 9 marzo al 15 aprile, riprende a decorrere dal 16 aprile, per poi scadere il 18 maggio.

Inoltre, per gli avvisi notificati nel predetto intervallo temporale, l’inizio del decorso del termine per ricorrere, nonché del termine per il pagamento è differito alla fine del periodo di sospensione; ad esempio, per un atto notificato il 10 marzo, il termine ordinario di sessanta giorni per la presentazione del ricorso e per il pagamento decorre dal 16 aprile.

Inoltre, per gli avvisi notificati nel predetto intervallo temporale (9 marzo al 15 aprile 2020), l’inizio del decorso del termine per ricorrere, nonché del termine per il pagamento è differito alla fine del periodo di sospensione; ad esempio, per un atto notificato il 10 marzo, il termine ordinario di sessanta giorni per la presentazione del ricorso e per il pagamento decorre dal 16 aprile.

L’Agenzia ha, inoltre, chiarito che per gli accertamenti esecutivi sono sospesi fino al 31 maggio solo i termini per gli importi dovuti dopo l’affidamento del carico all’agente della riscossione. In termini concreti,

<sup>1</sup> Si ricorda che il contribuente destinatario di un accertamento esecutivo può decidere entro il termine di presentazione del ricorso, ossia ordinariamente entro 60 giorni dalla ricezione dell’atto, se:

- effettuare il pagamento prestando acquiescenza al medesimo atto, usufruendo della riduzione delle sanzioni e rinunciando all’impugnazione; oppure
- proporre ricorso in Commissione tributaria versando gli importi dovuti a titolo di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio.

Una volta decorso il termine per l’impugnazione, l’atto diventa titolo esecutivo e, decorsi ulteriori trenta giorni, in caso di mancato pagamento o, in caso di impugnazione, per la parte non pagata a titolo provvisorio, la riscossione delle somme dovute avviene tramite affidamento in carico all’agente della riscossione.

quindi, si tratta delle somme “intimate” attraverso le comunicazioni di presa in carico da parte di Agenzia Entrate-Riscossione.

2. Aggiornamento codici ATECO Risoluzione n. 14 del 21 marzo 2020

L’Agenzia delle entrate, nella Risoluzione n. 14 del 21 marzo 2020, ha fornito ulteriori chiarimenti in relazione ai codici ATECO<sup>2</sup> dei settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, che consentono di beneficiare della sospensione di alcuni versamenti fiscali e contributivi. Di seguito si riportano gli ulteriori codici ATECO riferiti ai settori maggiormente colpiti dall’emergenza Covid-19:

|   |
|---|
| 52.10.10 Magazzini di custodia e deposito per conto terzi;  |
| 52.10.20 Magazzini frigoriferi per conto terzi;   |
| 52.21.40 Gestione di centri di movimentazione merci (interporti);   |
| 52.22.01 Liquefazione e rigassificazione di gas a scopo di trasporto marittimo e per vie d'acqua effettuata al di fuori del sito di estrazione; |
| 52.22.09 Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua;  |
| 52.29.10 Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali;  |
| 52.29.21 Intermediari dei trasporti;  |
| 52.29.22 Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci;   |
| 52.24.10 Movimento merci relativo a trasporti aerei;  |
| 52.24.20 Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali;   |
| 52.24.30 Movimento merci relativo a trasporti ferroviari;   |
| 52.24.40 Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri;   |
| 53.20.00 Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale.   |

Si ricorda che per tali soggetti, nonché per quelli indicati alla citata Risoluzione n. 14 del 21 marzo 2020, sono stati sospesi:

- dal 2 marzo al 30 aprile 2020, i termini per i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (ex artt. 23 e 24 del DPR 600/73), dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL (la sospensione è fino al 31 maggio per gli enti sportivi);
- i versamenti relativi all’IVA, in scadenza nel mese di marzo 2020 (es. saldo IVA relativo al 2019 e IVA relativa al mese di febbraio 2020).

3. Circolare n. 6 del 20 marzo 2020: chiarimenti in merito alla sospensione dei termini e accertamento con adesione

Sono state fornite le prime indicazioni circa l’impatto della disciplina inerente alla sospensione dei termini sullo svolgimento dei procedimenti di accertamento con adesione.

<sup>2</sup> Specificando, altresì, che gli stessi sono puramente indicativi e non individuano tutti i soggetti a cui sono applicabili le sospensioni.

Come chiarito con riferimento agli accertamenti esecutivi, secondo l’Agenzia anche i procedimenti di adesione in corso sono sospesi fino al 15 aprile e non fino al 31 maggio. In ogni caso, viene chiarito i 38 giorni di sospensione si sommano a quelli ordinari anche se il termine scade dopo il 15 aprile.

Per gli avvisi notificati prima del 9 marzo e ancora pendenti a tale data, il termine per ricorrere resta sospeso dal 9 marzo al 15 aprile. Il termine riprende a decorrere dal 16 aprile e ciò anche ove sia in corso il procedimento con adesione. In altre parole, la nuova sospensione si applica secondo le Entrate con modalità simili a quella estiva, con la conseguenza che i termini ordinari (60 giorni ovvero 60 + 90 in caso di procedimento con adesione) si interrompono dal 9 marzo per iniziare a riprendere dal 16 aprile (60 + 90 + 38).

Nel caso di avvisi notificati tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020 l’inizio del decorso del termine per ricorrere è differito alla fine del periodo di sospensione.

Da ultimo, viene chiarito che il termine di versamento della prima o unica rata relativa all’adesione perfezionata (da eseguirsi entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo) non beneficia di alcuna proroga. Fanno eccezione i soli residenti alla data del 21 febbraio nei comuni delle iniziali zone rosse per i quali versamenti e adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio e il 31 marzo, sono stati posticipati entro il mese successivo (30 aprile). Sulla base di questa interpretazione letterale della circolare, con riferimento al versamento di quanto dovuto per l’adesione, pare potersi anche dedurre che, analogamente, non subiscono alcuna proroga i versamenti relativi ad avvisi bonari e a piani di rateazione per conciliazioni e mediazioni.

### 3. CHIARIMENTI DA PARTE DELL’INPS

Nella circolare n. 37/2020, nell’individuare le istruzioni operative ai fini della sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi e dei premi assicurativi disposta dal DL Cura Italia, l’INPS aveva precisato che la quota a carico del lavoratore, già trattenuta dal datore di lavoro, doveva essere versata alle ordinarie scadenze legali (come poi riportato nella nostra Newsletter n. 3).

Tale precisazione era stata criticata: con un comunicato del 21.3.2020, l’INPS ha rivisto quindi la propria posizione, chiarendo che la sospensione<sup>3</sup> degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali comprende anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori dipendenti e non solo la quota a carico dell’azienda.

\* \* \*

Con i nostri migliori saluti

**AGFM**

<sup>3</sup> Da coordinarsi con la tipologia di soggetto cui le stesse sono indirizzate: cfr. nostra newsletter n. 3 del 2020.